

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

N. 10649/06 cron.

SEZIONE LAVORO

Verbale di prima comparizione nella controversia di lavoro iscritta al

n. 2583/06 R.G.A.C. promossa

DA

COBAS-CODIR Aderenti alla CIGAL

rappresentato e difeso dall'avv.

Minio Giuseppe

CONTRO

Superintendenza BB CC AA.

rappresentato e difeso dall'avv.

Avvocatura Stato Avv. Cortiglione

All'udienza del 20-12-06 davanti al Giudice del Lavoro,

dott.

Minio

, sono comparsi gli avv. tit.


Minio per parte ricorrente e
l'avv. Cortiglione per la Superintendenza
Stato manifestando dell'esistenza
della Stato.

l'avv. Minio produce ricorso
motivato e chiede di
produrre documentazione riferita
ad un ordine di servizio della
Superintendenza a firma del
dott. Corso.


A questo punto è presente il



a parte per il r. Albo precisa
che con riguardo alle dispersione
di cui all' ~~art~~ elenco del
ref. 08 sono circa 10.

L.C.S.


Le fidei
riservate di famiglia

642 P.H.




TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Giudice del Lavoro

N. 153/07 Co

Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2006, Giuseppe Alvaro e Salvatore Fanara, nella qualità di segretari provinciali, per la provincia di Agrigento, della Cobas Codir, aderente alla Cisl - confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, proponevano ricorso ex art. 28 Stat. Lav. ed esponevano che la dirigenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva adottato provvedimenti direttamente incidenti sull'organizzazione lavorativa degli uffici senza avere informato né consultato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali.

Assumevano, in particolare, che si trattava di determinazioni riguardanti l'organizzazione del personale in materia di imposizione di lavoro straordinario, di effettuazioni di turni, di mobilità interna, di modifica dell'orario di lavoro, elementi, tutti, che avrebbero dovuto essere previamente comunicati ai rappresentanti sindacali.

Deducavano che tale comportamento rientrava nella condotta antisindacale, alla luce del rinvio operato dall'art. 9 del d.lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 7 del CCLN delle Regioni ed Autonomie locali, *sub specie* di violazione del diritto di informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali nonché sotto il profilo della previa consultazione dei rappresentanti medesimi.

Evidenziavano che la mancanza di tale informazione nei confronti dei soggetti sindacali aveva impedito al sindacato di potere intervenire a tutela della posizione dei soggetti deboli e aveva leso, al contempo, l'interesse di cui il sindacato è portatore.

Concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare l'illiceità del comportamento tenuto dall'amministrazione resistente nei confronti dell'organizzazione sindacale Cobas - Codir e dei suoi rappresentanti provinciali con ordine alla amministrazione resistente di cessare

anf.

immediatamente tale comportamento ed ogni effetto con la revoca dei provvedimenti oggetto di impugnazione.

Con memoria depositata in data 20 dicembre 2006 si costituiva l'Assessorato Regionale per i Beni e le Attività Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione - Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento il quale chiedeva il rigetto del ricorso eccependo:

la genericità della domanda (atteso che non sarebbe stato dato comprendere quali degli ordini di servizio fossero afferenti a materie per cui era previsto dai contratti collettivi di settore un onere di informazione preventiva);

la carenza di interesse atteso che molti degli ordini di servizio avevano cessato di avere efficacia;

nel merito, la circostanza che la contrattazione collettiva - ed in specie l'art. 7 del CCLN dell'1 aprile 1999 - prevedeva che l'informazione avrebbe dovuto essere "preventiva" nelle materie per le quali è prevista la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Ad avviso della resistente, non sarebbe stato riscontrabile negli ordini di servizio censurati da parte ricorrente l'esistenza di quelle materie di carattere generale previste dai contratti collettivi, ma piuttosto di semplici atti di direzione degli uffici di competenza esclusiva dei dirigenti e sottratti dalla contrattazione decentrata.

Nel corso del procedimento veniva acquisita ulteriore documentazione prodotta dai ricorrenti, uno dei quali veniva sentito liberamente da parte del giudice che si riservava la decisione.

Sciolta la riserva, ritiene il giudice che il ricorso è fondato e meriti, pertanto, accoglimento.

In via preventiva va rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto generico, atteso che dal contenuto dell'atto introduttivo e dall'allegazione degli ordini di servizio ben ha potuto la resistente cogliere la causa petendi ed il petitum.

Quanto alla sopravvenuta inefficacia di alcuni ordini di servizio - della cui omessa informazione si dolgono i ricorrenti - essa non determina il venire meno dell'interesse ad agire del ricorrente, atteso che proprio la particolare natura del diritto fatto valere con questo strumento, fa sì che la

parte abbia interesse ad ottenere l'accertamento della antisindacalità delle condotte allo scopo di inibirne il ripetersi in futuro.

Va premesso, in punto diritto, che ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 165 del 2001 i contratti collettivi disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro,

Nella contrattazione collettiva sono indicate le materie per le quali è previsto l'obbligo di informazione preventiva delle organizzazioni sindacali rappresentative.

In particolare nel contratto collettivo nazionale (allegato, in parte, nei fascicoli di parte) – contratto dell'1 aprile 1999 (tuttora in vigore *in parte qua*) è previsto che *"...l'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2 sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione, degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.*

Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente contratto collettivo prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva..."

È, pertanto, il successivo art. 8 che disciplina le materie per le quali deve svolgersi la concertazione, tra le quali – oltre al rinvio recettizio alle materie di cui all'art. 16 c. 2 del CCLN – quella afferente "l'articolazione dell'orario di servizio".

L'art. 4, poi, del CCLN dell'1 aprile 1999 prevede tra le materie di "contrattazione collettiva decentrata a livello di ente", alla lettera m), "i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro".

Anche alla luce del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Sicilia (G.U. n. 15 del 2005, cfr. fascicolo di parte ricorrente) ed in particolare alla luce dell'art. 7, è stabilito che l'informazione preventiva è fornita in diverse materie tra cui "i criteri generali per l'organizzazione e la disciplina degli uffici, criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro".

Tanto premesso in punto di diritto e non contestato tra le parti che gli ordini di servizio (di cui all'elenco contrassegnato dal numero 4 del fascicolo della ricorrente e contenuti nello stesso fascicolo) siano stati

trasmessi solo in seguito a specifica richiesta dei ricorrenti (come, peraltro desumibile anche dalla nota di accompagnamento del responsabile del servizio per i beni archeologici del 10 novembre 2006) va affermato che, con riguardo ad una serie di tali ordini di servizio, l'ente resistente abbia violato la normativa di cui alla citata contrattazione.

Va, però precisato che degli ordini di servizio prodotti dalla ricorrente, solo alcuni rientrano nella normativa contrattuale dianzi indicata e che sancisce o un dovere di informazione *sic et simpliciter* o, addirittura, un dovere di informazione preventiva.

In tal senso si collocano gli ordini: del 31 marzo 2006; del 4 aprile 2006; del 31 maggio 2006; del 1 giugno 2006; del 4 luglio 2006; del 16 ottobre 2006; del 16 gennaio 2006 (prot. 231); del 19 gennaio 2006 (prot. n. 283 e n. 284); del 20 gennaio 2006 (prott. 315, 318, 321, 322, 323, 324; del 22 e del 23 giugno 2006; del 3 novembre 2006; del 5 dicembre 2005; del 23 gennaio 2006.

Nel contenuto dispositivo degli ordini di servizio dianzi indicati è possibile, infatti, scorgere i tratti di quelle materie avrebbero dovuto, senza dubbio, essere comunicate all'organizzazione rappresentata da parte ricorrente o previamente (per tutto ciò che attiene alla determinazione dell'orario di lavoro) o in via successiva (nella misura in cui attengono ad atti organizzativi di carattere generale, come per ciò riguarda la destinazione del personale ASU).

All'esito della sommaria istruttoria, è pertanto emerso come l'ente datoriale non abbia ottemperato agli obblighi, imposti dagli artt. 7 e ss C.C.N.L., di informazione per gli ordini afferenti aspetti di carattere organizzativo generale e rientranti, quanto meno, nella materia di informazione successiva che non risulta essere stata fornita.

A tale proposito appare opportuno rilevare la vincolatività di detta contrattazione nei confronti dell'ente resistente, anche dopo precise ed immediate rimostranze delle organizzazioni ricorrenti, che in più occasioni hanno espresso il proprio disagio (cfr. docc. di cui ai nn. 1-3 del fascicolo di parte ricorrente).

La condotta omissiva del datore di lavoro, che peraltro integra violazione di uno specifico obbligo di contenuto positivo, derivante da

espressa previsione convenzionale, costituisce, secondo un indirizzo costante, comportamento antisindacale (cfr., per tutte, Cass. n. 4063 del 1989).

Rilevata la antisindacalità del comportamento della amministrazione resistente, il ricorso va accolto con le statuizioni di cui al dispositivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 28 L. 300/1970, 91 c.p.c.;

uditi i procuratori delle parti costituite e rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa;

dichiara antisindacale la condotta dell'Assessorato Regionale per i Beni e le Attività Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione - Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, consistita nel non aver attivato le procedure di informazione preventiva e successiva relativamente agli ordini di servizio del 31 marzo 2006; del 4 aprile 2006; del 31 maggio 2006; del 1 giugno 2006; del 4 luglio 2006; del 16 ottobre 2006; del 16 gennaio 2006 (prot. 231); del 19 gennaio 2006 (prot. n. 283 e n. 284); del 20 gennaio 2006 (prott. 315, 318, 321, 322, 323, 324; del 22 e del 23 giugno 2006; del 3 novembre 2006; del 5 dicembre 2005; del 23 gennaio 2006, per come specificato in parte motiva;

Ordina all'Assessorato Regionale per i Beni e le Attività Culturali ed ambientali e della Pubblica Istruzione - Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti medio tempore prodotti.

Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 900,00 di cui 500,00 per onorari, in favore dell'organizzazione sindacale ricorrente. *Si' comunico*

Così deciso in Agrigento, addì 12 gennaio 2007.

Il Giudice del Lavoro

Alfonso Pinto

Depositato negli atti in cancelleria
Agrigento, 13 GEN. 2007
IL CANCELLIERE